



Prot. 187/2018/amm/leg/aa

**Publicato in G.U. IV S.S. Concorsi n.2 - 8/01/2019
Decreto Rettorale n. 234/18 – 13/12/2018**

**Procedura di selezione pubblica
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi della Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a)
presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
Settore concorsuale 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari
Settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari**

IL RETTORE

- Visto il DPR 28/12/2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Viste le norme generali in materia di rapporto di lavoro determinato e in particolare il D.Lgs. 06/09/2001, n. 368;
- Visto il DM 22/10/2004, n. 270 recante modifiche al Regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche emanato con Decreto rettorale n. 1/05 del 5/05/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9/05/2005 – Supplemento ordinario n. 84, successivamente modificato con Decreto rettorale n. 33/07 del 18/04/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7/05/2007;
- Vista la legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e in particolare l'art. 24;
- Visto il D.M. 25/05/2011, n. 243 “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24, della legge n. 240/2010”;
- Visto il DM 30 ottobre 2015, n. 855 “Rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art.15 della legge n. 240/2010”;
- Visto il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche;
- Viste le delibere del Consiglio di Facoltà del 14/11/2018 e del Comitato Esecutivo del 11/12/2018;

DECRETA



Presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche è indetta, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, la seguente procedura di valutazione comparativa per la selezione di

- **N. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi della Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a) presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Settore concorsuale 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari, Settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari.**

Art. 1 – Profilo e tipologia di impegno scientifico e didattico valido ai fini della chiamata

Il vincitore della selezione sarà impiegato in attività di didattica nell'ambito dei corsi di laurea di primo e secondo livello, master universitari, dottorati di ricerca, dove dovrà occuparsi dell'insegnamento, in lingua italiana e soprattutto in lingua inglese, dei temi propri delle scienze e tecnologie alimentari con particolare impegno per le scienze sensoriali degli alimenti. I contenuti degli insegnamenti impartiti dovranno essere declinati nell'ottica transdisciplinare delle scienze gastronomiche. Dovrà altresì svolgere nel campo proprio del settore scientifico-disciplinare AGR/15 l'attività di ricerca nell'ambito dell'accettabilità dei prodotti alimentari e delle preferenze dei consumatori. Il ricercatore dovrà condurre attività di ricerca scientifica secondo gli standard internazionali della disciplina di riferimento, con l'obiettivo di generare pubblicazioni in lingua inglese su riviste internazionali di rilievo (WoK/Scopus con IF e possibilmente classificate Q1 in SCIMAGO). Al ricercatore potrà essere richiesto di coordinare e partecipare a progetti di ricerca di base, strategica ed applicata condotti per e con organizzazioni private e istituzioni nazionali e internazionali. Al fine dello svolgimento delle attività sopradescritte, l'impegno didattico e di ricerca richiesto presso la sede di UNISG non potrà essere inferiore a centoventi giornate lavorative per anno. Infine dovrà impegnarsi nello sviluppo di materiali didattici originali in lingua inglese e nell'assolvere rilevanti compiti di service annualmente assegnati dal Rettore, tra cui l'attività di mentoraggio degli studenti.

- Settore Concorsuale: 07/F1- Scienze e Tecnologie Alimentari
- Settore Scientifico-Disciplinare: AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari
- Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12
- Lingua straniera richiesta: inglese
- Regime di impegno: tempo pieno
- Attività richiesta: l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti, nell'ambito delle discipline sopra indicate, è pari a 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate ad attività di didattica e di servizio agli studenti. La didattica potrà essere indifferentemente svolta in lingua italiana o inglese. L'impegno didattico del titolare del contratto è definito dal Consiglio di Facoltà in fase di programmazione delle attività didattiche.

Il titolare del contratto dovrà attivare collaborazioni scientifiche con gruppi di ricerca nazionali e internazionali al fine di promuovere e realizzare progetti di ricerca anche di tipo interdisciplinare. L'attività di ricerca dovrà concretizzarsi con pubblicazioni scientifiche il cui numero e qualità dovrà indirizzarsi almeno agli standard previsti per l'abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato per il macrosettore oggetto del concorso. I risultati scientifici ottenuti dovranno anche essere presentati dal ricercatore a convegni nazionali e internazionali.



- Struttura presso la quale si svolgerà l'attività sopra descritta: Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa

Per la partecipazione alla selezione, i candidati, italiani o internazionali, dovranno essere in possesso del seguente titolo:

- titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, in uno dei settori scientifico-disciplinari inseriti nel settore concorsuale 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari, di cui all'allegato A del DM 30 ottobre 2015 n. 855.

Per il dottorato conseguito all'estero, il candidato deve presentare la documentazione relativa:

- all'equivalenza ex art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 (sito web: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf)

oppure

- all'equipollenza ex art. 74 del DPR n. 382/1980 (sito web: <http://www.miur.gov.it/dottorati>) del titolo, rilasciata dalle competenti autorità.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura, qualora il candidato non fosse in possesso della documentazione relativa all'equivalenza/equipollenza all'atto della presentazione della domanda, tale documentazione dovrà essere necessariamente posseduta dal candidato al momento della stipula del contratto.

Requisito indispensabile per l'ammissione alla selezione è l'ottima conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana.

I titoli di studio devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. L'esclusione dalla valutazione per difetto dei requisiti richiesti può essere disposta in ogni momento, con Decreto Rettorale.

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di selezione i professori e ricercatori universitari già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

Non sono ammessi alla selezione coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di titolari di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche o presso altri Atenei italiani, statali, non statali e telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Non sono, altresì, ammessi coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore di ruolo dell'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o con un componente del Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 3 - Modalità e termine di presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà:



- essere redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato A del presente bando, parte integrante del presente decreto, e sottoscritta in calce; i moduli saranno in distribuzione presso la sede dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e disponibili per via telematica alla pagina: <https://www.unisg.it/ricerca-unisg/procedure-di-valutazione-comparativa/>;
- essere spedita, a mezzo raccomandata A.R. oppure a mezzo corriere con avviso di ricevimento, o consegnata direttamente all'Ufficio Valutazioni Comparative dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Piazza Vittorio Emanuele, 9, Loc. Pollenzo – 12042 Bra (CN).
È ritenuta valida anche la domanda inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ateneo: rettore@pec.unisg.it, entro il termine indicato al presente articolo. L'invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. La domanda inviata tramite PEC dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e di una copia di un documento di identità valido, in formato PDF;
- contenere l'indicazione, chiara e precisa, del bando al quale si intende partecipare;
- contenere l'indicazione del domicilio che il candidato elegge ai fini della valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alla valutazione comparativa.

La domanda di ammissione dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, essere corredata da copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità, riguardo all'ausilio necessario, nonché all'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove ai sensi della legge suddetta.

Termine e modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, secondo le modalità sopra descritte, al recapito indicato nel presente articolo entro il termine perentorio di **30 giorni** che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda consegnata a mano o inviata a mezzo posta o a mezzo corriere all'Ufficio Valutazioni Comparative dovrà pervenire entro le ore 18.00 del giorno di scadenza dei termini del bando.

La domanda di ammissione inviata tramite posta elettronica certificata si considera prodotta in tempo utile solo ed esclusivamente se pervenuta entro il giorno di scadenza dei termini del bando.



Sulla busta di invio il candidato dovrà indicare con precisione, oltre alle proprie generalità, anche la valutazione comparativa alla quale intende partecipare (estremi del bando e denominazione del settore concorsuale ovvero del corrispondente settore scientifico-disciplinare di riferimento).

Non verranno prese in considerazione le domande, i titoli, i documenti e le pubblicazioni che perverranno a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione comparativa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili all'Amministrazione stessa, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Allegati alla domanda

Le modalità di presentazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione sono descritte nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Candidati stranieri

I candidati stranieri dovranno presentare domanda redatta in lingua italiana, secondo le modalità e i termini indicati al presente articolo.

Nella domanda dovrà essere indicato anche l'eventuale recapito eletto in Italia ai fini della valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

Per la presentazione dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni i candidati dovranno osservare le stesse prescrizioni indicate al presente articolo.

I cittadini stranieri extracomunitari osserveranno per la presentazione dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni le prescrizioni indicate al presente articolo con la precisazione che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/00, i candidati stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/00) e di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/00), limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori di tali casi, i candidati stranieri extracomunitari autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le succitate dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Informazioni e chiarimenti

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richieste all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – Ufficio Valutazioni Comparative – Piazza Vittorio Emanuele, 9 – Loc. Pollenzo – 12042 BRA, telefono 0172/458514, email concorsi.pollenzo@unisg.it.

Art. 4 - Contenuto della domanda di ammissione alla procedura selettiva



Nella domanda di ammissione alla procedura selettiva il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:

- a. il nome e cognome;
- b. la data e luogo di nascita;
- c. la cittadinanza;
- d. per i cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e. la residenza, nonché il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva. Ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente a questa Università;
- f. il codice fiscale;
- g. di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, etc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
- h. il diploma di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero (vedi Art.2), nonché la data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso, nonché il titolo della tesi;
- i. la conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana;
- j. di non essere titolari di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (*ovvero* indicare le borse di studio);
- k. i cittadini non italiani devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione i benefici di cui all'art. 20 della medesima Legge, allegando copia della certificazione relativa allo stato di handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio.

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione è obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa.

Art. 5 - Titoli e curriculum professionale allegati alla domanda

Alla domanda di ammissione alla procedura di selezione il candidato deve allegare, in un unico plico, i sotto elencati titoli:

- a. curriculum della propria attività scientifica e/o professionale, aggiornato alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di selezione;
- b. documenti, o dichiarazione sostitutiva dei documenti, attestanti il possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente (vedi Art.2);
- c. documenti, o dichiarazione sostitutiva dei documenti, attestanti il possesso di eventuali ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della selezione;
- d. pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della presente procedura di selezione.



Ai fini della valutazione, il candidato dovrà presentare i documenti attestanti il possesso dei titoli in originale o, anche, in copia semplice accompagnata da una propria dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, avente ad oggetto la conoscenza del fatto che la copia del documento è conforme all'originale.

In sostituzione della documentazione, il candidato potrà produrre una dichiarazione sottoscritta di possesso dei titoli medesimi, tenendo conto che, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, possono essere autocertificati i seguenti titoli: titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica (Allegato B).

Quanto sopra va dichiarato analiticamente affinché la commissione possa valutare i titoli.

Si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 devono essere corredate da una fotocopia di un documento di identità del firmatario.

Le pubblicazioni e, in particolare modo, gli articoli scientifici (estratti di stampa), sono ritenuti validi ai fini della valutazione, anche qualora siano presentati in semplice fotocopia, purché rechino le indicazioni relative all'autore, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione ed, eventualmente, numero della rivista, enciclopedia, trattato da cui sono ricavati e siano accompagnati da dichiarazione avente ad oggetto la conoscenza del fatto che la copia della pubblicazione è conforme all'originale.

Al fine di auto-dichiarare la conformità all'originale dei titoli presentati o il loro possesso il candidato potrà utilizzare il fac-simile allegato al bando (Allegato C).

I cittadini non italiani residenti in Italia possono avvalersi delle autocertificazioni di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPR n. 445/2000.

I cittadini non italiani non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR n. 445/2000.

I titoli, le pubblicazioni e il curriculum dei quali il candidato richiede la valutazione devono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione del materiale fatto pervenire dal candidato.

Art. 6 - Commissione esaminatrice

Con decreto del Rettore, pubblicato sul sito dell'Università, è nominata la Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice è composta da tre membri:

- a. il Rettore, o suo delegato, con funzioni di Presidente,
- b. un professore di I fascia appartenente al settore concorsuale, ovvero al corrispondente settore scientifico-disciplinare, per il quale è stata emanata la procedura di valutazione comparativa,
- c. un professore di I o di II fascia o un ricercatore universitario a tempo indeterminato, scelto sulla base del curriculum scientifico e accademico.

Eventuali istanze di riconsiderazione da parte dei candidati di uno o più componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione sul sito Web.

Art. 7 – Modalità di svolgimento della procedura di valutazione comparativa



La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi.

➤ Prima fase della procedura di valutazione comparativa

La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati da ammettere alla selezione pubblica con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica (compresa la tesi di dottorato) secondo i parametri e i criteri riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con Decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN. La prima fase si conclude con l'ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10% e il 20% del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

La valutazione preliminare dei candidati è effettuata dalla Commissione secondo i parametri e criteri, di cui al D.M. 25.05.2011, n. 243, elencati di seguito:

Valutazione dei titoli e del curriculum

Per la selezione preliminare dei candidati da ammettere alla discussione pubblica sui titoli e sulle pubblicazioni, la commissione giudicatrice effettua, tramite giudizio collegiale, una motivata valutazione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a. dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero;
- b. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all'estero;
- c. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d. realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- e. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, e/o partecipazione agli stessi;
- f. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- g. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

La valutazione dei titoli sopra indicati è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Valutazione della produzione scientifica

La commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne, rapporti dipartimentali e/o working papers. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti è presa in considerazione anche in assenza delle condizioni sopra citate.

Per la selezione dei candidati da ammettere alla discussione pubblica sui titoli e sulle pubblicazioni, la commissione giudicatrice, tramite giudizio collegiale, effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sopra indicate sulla base dei seguenti criteri:

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;



- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e/o con il profilo delineato all'art. 1, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

➤ Seconda fase della procedura di valutazione comparativa

Discussione pubblica sui titoli e sulla produzione scientifica

La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. La Commissione effettua tale discussione in lingua inglese, lingua straniera di cui il bando richiede la conoscenza. A seguito della discussione pubblica, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e alle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione.

Sono esclusi esami scritti e orali.

L'ammissione a sostenere la discussione prevista nella seconda fase e le date in cui questa si svolgerà saranno pubblicate sul portale d'Ateneo - <https://www.unisg.it/ricerca-unisg/procedure-di-valutazione-comparativa/> - con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla prova. **La pubblicazione dell'avviso sul portale d'Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione alle prove. L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla valutazione comparativa quale ne sia la causa.**

Art. 8 - Conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Al termine della valutazione comparativa, la Commissione esaminatrice indica a maggioranza il candidato idoneo alla chiamata in base ai criteri sopra indicati.



Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante:

- i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato nella prima fase;
- i punteggi attribuiti ai candidati successivamente alla discussione pubblica sui titoli e sulle pubblicazioni;
- il giudizio sulla capacità espositiva in lingua inglese.

La Commissione, conclusi i lavori, consegna al Rettore i relativi atti.

Il Rettore, entro 30 giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità degli atti. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice, assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

Gli atti della procedura sono resi pubblici attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

Entro 60 giorni dalla approvazione degli atti, il Consiglio di Facoltà formula la proposta di chiamata dell'ideale, da trasmettere al Comitato Esecutivo, che delibera in merito all'attivazione del contratto.

Art. 9 – Stipula del contratto individuale di lavoro

Entro 30 giorni dalla data di delibera di attivazione del contratto da parte del Comitato Esecutivo, il Ricercatore risultato idoneo dalla procedura di valutazione comparativa è invitato a stipulare con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di tre anni per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal Ricercatore selezionato e dal Direttore Amministrativo e deve indicare:

- a. il settore concorsuale, ovvero il corrispondente settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale il Ricercatore a tempo determinato svolge la propria attività;
- b. la tipologia del contratto stipulato;
- c. per la tipologia a), il regime di impegno a tempo pieno;
- d. le modalità di svolgimento delle attività affidate al Ricercatore a tempo determinato;
- e. diritti e doveri del Ricercatore a tempo determinato;
- f. il trattamento retributivo e previdenziale, previsto ai sensi della normativa vigente per i redditi da lavoro dipendente;
- g. il periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte;
- h. le clausole di risoluzione.

Tale contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Ai sensi di quanto espressamente previsto dall'allegato A, lettera b), del DM 987 del 12/12/2016, i contratti di lavoro stipulati con i Ricercatori a tempo determinato sono conteggiati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini della verifica dei requisiti di docenza, richiesti agli Atenei per l'attivazione annuale dell'offerta formativa.

Art. 10 - Durata, rinnovo ed importo del contratto

Il contratto ha una durata iniziale di tre anni, eventualmente prorogabile, alla scadenza, per soli due anni, per una volta sola.



L'importo lordo annuo del contratto, al netto degli oneri a carico dell'ente, è pari al trattamento annuo lordo iniziale spettante al Ricercatore confermato, a seconda del regime di impegno.

L'importo del contratto è erogato al beneficiario, in relazione alla prestazione eseguita, secondo quanto indicato nelle disposizioni contrattuali.

Al titolare del contratto compete il trattamento di fine rapporto di lavoro.

Art. 11 - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

Al contratto di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, gli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativa ai rapporti di lavoro subordinato.

In materia previdenziale, il ricercatore sarà iscritto alla cassa previdenziale obbligatoria INPS.

L'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei ricercatori nell'ambito dell'espletamento delle loro attività di ricerca.

Art. 12 – Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

I contratti stipulati non sono cumulabili:

- a. con la titolarità di assegni di ricerca di cui all'art. 51 della Legge 449/1997;
- b. con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- c. con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi;
- d. con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.

Il Rettore ha la facoltà di richiedere al Ricercatore a tempo determinato lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli espressamente indicati nel bando di selezione.

Ai Ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore.

Art. 13 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

Il Ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti secondo quanto indicato all'art. 1 del presente bando.

Le attività svolte dal Ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Rettore, che espone le proprie valutazioni al Consiglio di Facoltà. La verifica viene effettuata con periodicità annuale e attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto.

Il Ricercatore a tempo determinato, a tal fine, al termine di ogni anno di contratto consegna al Rettore una relazione sulle attività svolte.

Nel caso in cui all'esito della verifica siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, anche con riferimento all'attuazione dei programmi di ricerca, tali da non consentire il proseguimento del contratto, viene applicata la disciplina di cui al successivo art. 14.

Art. 14 – Risoluzione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti. Ai sensi della vigente disciplina, la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato e degli assegni di ricerca stipulati ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici,



nonché con gli enti di cui all'art. 22 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi; ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Ai fini del computo della durata complessiva dei rapporti di lavoro si tiene conto esclusivamente di rapporti instaurati ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, ciascuna delle parti è tenuta a dare un preavviso pari a 30 giorni; in caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato mentre il ricercatore, in caso di mancato preavviso da parte dell'Amministrazione, avrà diritto a un'indennità di pari importo.

Art. 15 - Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

Al termine della procedura, i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

È esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo; i candidati dovranno provvedere al recupero dei titoli e pubblicazioni, previo accordo con l'Ufficio Valutazioni Comparative, presentandosi personalmente o a mezzo corriere o a mezzo delegato per il ritiro della documentazione suddetta.

Decorso 6 mesi dalla data del Decreto Rettorale di approvazione degli atti, pubblicato sul sito, l'Università, qualora non sia pervenuta richiesta di restituzione dei documenti e delle pubblicazioni presentate, non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Al trattamento dei dati personali si applica la normativa europea, Reg.(UE) 2016/679, e italiana, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I dati personali forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e sono raccolti presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – Ufficio Valutazioni Comparative, attraverso procedure informatiche e archiviazione cartacea dei relativi atti.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di selezione.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui alla citata normativa, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art. 17 - Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di Valutazione Comparativa del presente bando è il Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche - e-mail concorsi.pollenzo@unisg.it – tel. 0172/458514 – fax 0172/458550.

Art. 18 - Pubblicazione del bando

Il presente bando è pubblicato sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – <https://www.unisg.it/ricerca-unisg/procedure-di-valutazione-comparativa/>, sul sito del Ministero



University of Gastronomic Sciences
Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – <http://bandi.miur.it/>. L'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Sezione concorsi.

Pollenzo, 13/12/2018

Il Rettore
Prof. Andrea Pieroni